

N.168/2019 M.P.



D. 144/19

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA
SEZIONE PER L'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE
PER LA SICUREZZA E LA PUBBLICA MORALITA'
IL TRIBUNALE

composto dai signori Magistrati:

dott. Guglielmo Muntoni	Presidente
dott. Donatella Pavone	Giudice
dott. Rosalba Liso	Giudice

riunito in camera di consiglio, a scioglimento della riserva di cui al verbale di udienza del 25 novembre 2019, ha pronunciato il seguente

DECRETO

sulla proposta pervenuta in data 11 novembre 2019 formulata dalla Procura di Tivoli per l'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno per anni due per nei confronti di

[REDACTED] attualmente detenuto in espiatione pena.

1 - I presupposti di applicabilità della misura di prevenzione personale, in generale.

In sintesi, i presupposti per l'applicazione di una misura di prevenzione personale sono i seguenti:

- a) *l'appartenenza del soggetto ad una delle fattispecie di pericolosità di cui all'art. 4 d.lgs. n. 159/2011, nel caso di specie, combinato disposto artt. 4 lett. c), co. 1, lett. c) ed art. 4, co. 1, lett. 1.ter d.lgs. cit.; l'accertamento dell'appartenenza ad una delle categorie elencate da tale norma va desunta esclusivamente da "elementi di fatto", vale a dire da circostanze obiettivamente identificabili, controllabili, con esclusione di elementi privi di riscontri concreti, quali meri sospetti, illazioni e congetture¹;*
- b) *la pericolosità sociale va intesa in senso lato, comprendendo l'accertata predisposizione al delitto, anche nei confronti di persona nei cui confronti non si sia raggiunta la prova di reità. Trattasi di una valutazione globale della personalità del soggetto risultante da tutte le manifestazioni sociali della sua vita e dall'accertamento di un comportamento illecito e antisociale - persistente nel tempo - tale da rendere necessaria una particolare vigilanza da parte degli organi di pubblica sicurezza. La valutazione va compiuta sulla base di elementi di fatto, che siano sintomatici e rivelatori di tale pericolosità².*

Il giudizio di pericolosità espresso in sede di prevenzione va articolato in una prima fase di tipo constatativo che si basa su dati cognitivi idonei a rappresentare l'avvenuta condotta contraria alle ordinarie regole di convivenza tenuta — in passato — dal soggetto proposto (tra cui, ovviamente, ben possono rientrare i pregiudizi penali derivanti dall'accertamento di fatti costituenti reato); una seconda fase di tipo essenzialmente prognostico, per sua natura alimentata dai risultati della prima, tesa a qualificare come *probabile* il ripetersi di condotte antisociali, inquadrate nelle fattispecie di riferimento previste dalla legge (art. 4, co. 1, d.lgs.

¹ S.U. 13426/2010, Cagnazzo; S.U. 111/2018, Gattuso; S.C. 39953/2005, 27655/2007, 25919/2008, 47764/2008, 31209/2015, 2385/2018. In tal senso anche Corte cost. 24/2019.

² Corte cost. 291/2013 e 24/2019. S.C. 12511/2001, 40731/2006.

cit.). Le indicazioni del legislatore sono tipizzanti e determinano la esclusione dal settore in esame di quelle condotte che, pur potendo inquadrarsi come manifestazione di pericolosità soggettiva, risultino estranee al « perimetro descrittivo » di cui agli artt. 1 e 4 d.lgs. cit. Lo sviluppo argomentativo ora esposto ha trovato espresso riconoscimento da parte della Corte costituzionale (sent. 24/2019).

- c) *l'attualità della pericolosità sociale* non deve essere potenziale ma concreta e specifica. Va desunta da comportamenti in atto nel momento in cui la misura di prevenzione deve essere applicata.

Le misure di prevenzione a tutela delle donne.

Sono oggi plurime le misure di prevenzione nell'ambito dei fenomeni di violenza ai danni delle donne, anche con specifico riferimento agli atti persecutori o stalking (che vede come vittime in gran parte le donne) e alla violenza domestica (di cui sono vittime le donne), oltre che per il delitto di maltrattamenti.

Dal 2009 il legislatore è intervenuto in più occasioni con diversi istituti che si sovrappongono tra loro:

- il d.l. 11/2009, conv. dalla l. 38/2009, prevede l'applicabilità da parte del questore della misura di prevenzione dell'ammonimento su richiesta della persona che ritiene di essere vittima di atti persecutori di cui all'art. 612-bis c.p. (stalking);
- Il d.l. 93/2013, conv. dalla l. 119/2013, introduce una nuova forma di ammonimento per prevenire la violenza ai danni delle donne;
- la l. 161/2017 ha inserito all'art. 4, lett. i-ter), gli indiziati del delitto di cui all'art. 612-bis c.p.;
- la l. 69/2019 ha inserito all'art. 4, lett. i-ter), gli indiziati del delitto di cui all'art. 572 bis c.p.

Peraltro, la giurisprudenza di merito ha applicato, da tempo, misure di prevenzione per delitti che manifestano forme di violenza ai danni delle donne collocando le persone nella fattispecie di pericolosità di cui all'art. 1, lett. c), d.lgs. 159/2011 (Trib. Roma 3 aprile 2017, Trib. Palermo 29 maggio 2017, Trib. Milano 29 giugno 2017), anche mediante l'applicazione provvisoria e urgente con provvedimento presidenziale ex art. 9, co. 2, d.lgs. 159. Tali misure sono applicate, come detto, con riferimento alla categoria di cui all'art. 1, co. 1, lett. c), d.lgs. cit. relativa a persone dedite alla commissione di reati contro i minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica, anche richiamando l'obbligo da parte dello Stato di adottare immediati e tempestivi provvedimenti diretti a prevenire la commissione di reati anche ai danni delle donne (Corte Edu, 2.3.2017, Talpis c. Italia).

La l. 161/2017 ha poi ampliato l'ambito dei destinatari delle misure di prevenzione utilizzando le categorie di pericolosità qualificata che fa leva sull'*indizio* di commissione di uno specifico delitto, quello di cui all'art. 612-bis c.p. L'esigenza di tutelare adeguatamente le donne emerge anche dalla l. 69/2019 che, col dichiarato intento di incrementare gli strumenti di tutela delle donne vittime di reati di violenza di genere e domestica, ha inserito anche gli indiziati del delitto di maltrattamenti, prevedendo specifiche prescrizioni all'art. 8.

La fattispecie di pericolosità di cui all'art. 1, co. 1 lett. c) d.lgs. 159/2011.

Il d.lgs. 159/2011 prevede inoltre la fattispecie di pericolosità generica relativa alle persone dedite alla « commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità morale o fisica dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica » (artt. 4, co. 1 lett. c) e 1, co. 1 lett. c), d.lgs. 159/2011.

Si fa riferimento a **specifici reati** (e non a delitti) che offendono o mettono in pericolo:

a) **l'integrità morale o fisica dei minorenni.** I reati sono facilmente identificabili (ad esempio, artt. 414-bis, 530, 573, 609-quater, 609-quinquies, 609-undecies c.p., ecc.). Tra questi vi rientrano anche i reati aggravati dall'art. 61 n. 11-quinquies c.p. o di c.d. violenza assistita consistente nel delitto di maltrattamenti in cui i comportamenti vessatori non siano rivolti direttamente in danno dei figli minorenni, ma li coinvolgano indirettamente, come involontari spettatori delle liti tra i genitori che si svolgono all'interno delle mura domestiche (S.C. 18833/2018);

b) **la sanità**. Si tratta di reati che tutelano la salute pubblica, ad esempio in tema di stupefacenti (S.C. 15492/2018). Il concetto di « sanità pubblica » viene riportato alle disposizioni Testo Unico delle Leggi Sanitarie (R. d. 1265/1934), anche se la giurisprudenza ha spesso fatto riferimento all'igiene pubblica. Pur se i due concetti sono talvolta distinti (art. 328 c.p.) si ritiene che il primo sia di più ampio contenuto, configurandosi tra i due concetti un rapporto di genere a specie (S.C. 21350/2017);

c) **la sicurezza o la tranquillità pubblica**. Si tratta di reati la cui offensività è proiettata verso beni giuridici non meramente individuali (quali, ad esempio, i reati contro il patrimonio), ma connessi alla preservazione delle condizioni materiali necessarie alla convivenza sociale, quali, l'ordine e la sicurezza della collettività.

La sicurezza pubblica è definita dall'art. 159, co. 2, d.lgs. 112/1998: le funzioni ed i compiti amministrativi relativi all'ordine pubblico e sicurezza pubblica « ... concernono le misure preventive e repressive dirette al mantenimento dell'ordine pubblico, inteso come il complesso dei beni giuridici fondamentali e degli interessi pubblici primari sui quali si regge l'ordinata e civile convivenza nella comunità nazionale, nonché alla sicurezza delle istituzioni, dei cittadini e dei loro beni ».

Vi rientrano certamente i delitti che pongono in pericolo l'integrità fisica delle persone.

Occorre, poi, che la persona sia **dedita** alla commissione di questi reati, ovvero li realizzi con assiduità e con costanza, in un significativo intervallo temporale e con cadenze tali dall'assumere, complessivamente valutati, valenza espressiva di un carattere non occasionale o sporadico dell'attività criminosa (S.C. 15492/2018).

Quanto al proposto, il presente procedimento è stato iscritto dal PM all'esito della lettura degli atti del proc. [redacted]

[redacted] attualmente detenuto in espiazione pena per i delitti di cui a), attualmente detenuto in espiazione pena per i delitti di cui a) agli artt. 81, 609-bis e b) 609-ter c.p.; 582 e 585 c.p.. Fatti commessi in Marcellina il 21.1.2017.

Orbene, è emerso che il citato condannato sarà scarcerato il 6 gennaio 2020, **salve ulteriori riduzioni per liberazione anticipata (presumibilmente giorni 45, vale a dire il 21 novembre 2019)**. L'esame degli atti ha consentito di accertare la sussistenza di tutti i presupposti per l'applicazione della misura di prevenzione **potendo inquadrarsi il proposto nella fattispecie di cui all'art. 1, lett. c) d.lgs. 159/2011.**

Risulta dalla relazione della polizia penitenziaria e dagli atti allegati che [redacted] (dopo l'ingresso clandestino in Italia avvenuto nel 2015 secondo quanto da lui dichiarato) formulava richiesta di permesso di soggiorno, venendo provvisoriamente ospitato presso il Centro richiedenti asilo politico di Marcellina.

Pochi giorni dopo, in data 21-01-2017 veniva tratto in arresto dai Carabinieri di Marcellina per una aggressione a sfondo sessuale ai danni di [redacted] e del figlio minore della stessa, [redacted] due anni.

L'aggressione avveniva in pieno giorno, nelle immediate vicinanze dell'abitazione delle vittime; il detenuto usava inizialmente violenza nei confronti del minore, che giocava in strada, palmandogli i genitali e baciandolo sul collo e sulle labbra. Successivamente, all'accorrere della madre del piccolo, la stessa veniva fatta oggetto della medesima condotta delittuosa, in seguito alla quale doveva ricorrere a cure mediche presso il pronto soccorso, che la giudicava guaribile in giorni 20 con diagnosi di: "reazione ansioso depressiva post traumatica".

[redacted] veniva dapprima inseguito e bloccato dal coniuge della [redacted] che si trovava in casa al momento dei fatti e successivamente tratto in arresto dai Carabinieri di Marcellina.

Come si evince dal verbale di arresto redatto dai militari di Marcellina, già durante la permanenza presso il centro di accoglienza di Marcellina [redacted] **era stato oggetto di una lettera di ammonimento per motivi legati al suo comportamento: "...non consono ed aggressivo all'interno della struttura e per molestie nei confronti delle persone che abitano nelle vicinanze della struttura di accoglienza."**

In sede di udienza di convalida dell'arresto, avvenuta in data 24-01-2017, veniva applicata nei confronti di [REDACTED] la misura cautelare della custodia in carcere.

Per i fatti descritti, il Tribunale di Tivoli condannava [REDACTED] alla pena di Anni 3 Mesi 4 di reclusione, per i reati di cui agli artt. 609 bis, 609 ter, 582, 585 c.p., condanna confermata dalla 3^a sezione penale della Corte di Appello di Roma e divenuta irrevocabile il 14-06-2019.

In data 19-07-2019, la Procura di Tivoli emetteva Ordine di Esecuzione nei confronti del condannato, già detenuto in custodia cautelare, con fine pena inizialmente fissato al 20-05-2020 e successivamente anticipato al 06-01-2020 in seguito all'Ordinanza di liberazione anticipata n. 5307/2019 emessa dal Magistrato di Sorveglianza di Roma, che concedeva al detenuto 135 giorni di liberazione anticipata in relazione alla pena espiata.

La relazione comportamentale trasmessa dalla Casa Circondariale di Velletri, ha riferito che il detenuto [REDACTED] virtù del reato commesso, è attualmente allocato presso il reparto "protetto" del penitenziario, in quanto facente parte della categoria di detenuti c.d. *sex offender*.

Durante la detenzione il proposto si è reso protagonista:

- durante la detenzione presso la Casa Circondariale di Rieti, in due diverse occasioni, risalenti ad episodi occorsi nelle date 06-12-2017 e 26-08-2018:

o [REDACTED] è stato sanzionato con giorni 1 di esclusione dalle attività ricreative e sportive, per un litigio avuto con un altro detenuto il 6 dicembre 2017, [REDACTED] nel corso del litigio [REDACTED] sarebbe stato schiaffeggiato dal [REDACTED] avrebbe reagito aggredendo lo stesso con uno sgabello, venendo successivamente fermato da altro detenuto presente al litigio. Risulta dal referto agli atti che il [REDACTED] riportava lieve trauma contusivo con lievi escoriazioni a dita. **Dunque, il proposto si è reso responsabile del delitto di percosse, pur se non risulta proposta querela;**

o nel secondo episodio, risalente al 26-08-2018, la sanzione a carico del detenuto è stata di giorni quattro di Esclusione dalle Attività in comune per avere aggredito in seguito ad un litigio, sempre con uno sgabello, il detenuto [REDACTED] procurando allo stesso contusioni all'avanbraccio sinistro. Risulta dal referto agli atti che [REDACTED] riportava una prognosi di giorni 7. **Dunque, il proposto si è reso responsabile del delitto di lesioni volontarie, pur se non risulta proposta querela.**

- in data 11 ottobre 2018, durante il periodo di detenzione presso la Casa Circondariale di Teramo, di un episodio di aggressione ai danni del proprio compagno di cella, [REDACTED] risulta dal referto agli atti che il [REDACTED] riportava una prognosi di giorni 5. **Dunque, il proposto si è reso responsabile del delitto di lesioni volontarie, pur se non risulta proposta querela.**

Appare evidente che il proposto sia dedito alla commissione di reati contro i minorenni e contro l'ordine pubblico che pongono in pericolo l'incolumità fisica delle persone (almeno quattro condotte costituenti reato dal 2017 al 2018, di cui tre commesse durante la detenzione).

La mera lettura dei fatti accertati con sentenza irrevocabile dimostra la pericolosità del proposto che è aduso a commettere reati con condotte violente, reiterando comportamenti violenti e minacciosi.

La gravità delle condotte di violenza, anche ai danni di minori in tenera età e in pieno giorno e la condotta carceraria evidenziano una specifica pericolosità.

A fronte di una condotta di particolare gravità con due delitti di violenza sessuale commessi contestualmente, espressione di radicata e spiccata pericolosità, tanto che veniva adottata una misura cautelare detentiva, non emerge alcun elemento da cui desumere il venir meno dell'attualità di tale pericolosità, poiché non solo non vi è alcun elemento da cui desumere l'effetto rieducativo della pena, ma dalla condotta carceraria emergono evidenti indici di pericolosità specifica in

precedenza segnalati, con ben tre manifestazioni violente, in cui sono stati commessi reati di lesioni e percosse, anche se non si è proceduto per mancanza di querela.

Va aggiunto che, come si evince dal verbale di arresto redatto dai militari di Marcellina, già durante la permanenza presso il centro di accoglienza di Marcellina, [redacted] è stato oggetto di una lettera di ammonimento per motivi legati al suo comportamento: *"..non consono ed aggressivo all'interno della struttura e per molestie nei confronti delle persone che abitano nelle vicinanze della struttura di accoglienza."*

Dunque, la specifica pericolosità in atto rende sostanzialmente certo che scarcerato, in assenza di una misura di prevenzione, il proposto porrà in essere altri delitti contro i minorenni e contro l'ordine pubblico ponendo a rischio l'incolumità delle persone e dei minorenni.

Il PM ha segnalato che provenendo il proposto da un paese in guerra non può essere segnalato al questore per l'espulsione.

Alla luce di quanto esposto pertanto sussistendo tutti i presupposti di legge si ritiene congruo applicare a [redacted] attualmente detenuto in espiazione pena, la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per la durata di anni due, perché persona pericolosa ai sensi degli artt. 4, lett. c) e 1, lett. c), d.lgs. n. 159/2111.

Al fine di dare attuazione all'obbligo di soggiorno disposto è necessario che l'Autorità amministrativa competente, che non può procedere all'espulsione amministrativa stante lo status di richiedente asilo del proposto, all'atto della scarcerazione, conduca il prevenuto presso il CARA che verrà precedentemente individuato (diverso da quello di Napoli Mergellina) e in cui sarà eseguito l'obbligo di soggiorno e l'eventuale misura di prevenzione assicurando il dovuto e adeguato controllo.

P. Q.M. .

visti gli artt. 4 e 9 del D.L.vo n. 159/2011,

applica [redacted] la misura di prevenzione della sorveglianza speciale per anni due con obbligo di soggiorno nel comune ove è sito il Cara che verrà individuato tempestivamente dall'Autorità amministrativa competente (diverso da Marcellina) e ove sarà tempestivamente condotto all'atto della scarcerazione.

prescrive al predetto di darsi immediatamente alla ricerca di un lavoro; di fissare la propria dimora, di comunicarla senza ritardo alla Autorità di Pubblica Sicurezza e di non allontanarsene senza preventivo avviso all'Autorità medesima; di vivere onestamente, di rispettare le leggi, di non associarsi abitualmente a persone che hanno subito condanne e sono sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza, di non rincasare la sera più tardi delle ore 21.00 e di non uscire la mattina prima delle ore 7.00 senza comprovata necessità e, comunque, senza averne data tempestiva notizia all'autorità locale di pubblica sicurezza; di non detenere e non portare armi; di non partecipare a pubbliche riunioni Senza l'autorizzazione delle competenti autorità. Pone a carico del predetto le spese processuali del presente procedimento.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Roma, al Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Roma e al Questore di Roma per la sua esecuzione, al sottoposto alla misura di prevenzione e al suo difensore.

Roma il 25 .11.2019

Il Presidente

Dott. Guglielmo Muntoni

Guglielmo Muntoni

Il Giudice est.
Dott. Rosalba Liso

Rosalba Liso

5/12/19

G